

COMUNE DI LUSIGLIÈ
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. ... 38.....

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.

L'anno DUEMILATREDICI addì ventisette del mese di novembre , alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	DELAURENTI Graziano
ARIANO Monica	TOSCANA Mattia
CAPELLO Alessio Denis	FRANZINO Fulvio
LEGE Davide	RASO Gennaro
BINANDO Igor	VITTON MEA Giovanni

suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: LEGE Davide

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

cc. 38 del 27.11.2013

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione de Sindaco ;

RICORDATO che, con propria deliberazione n. 30 del 05/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto allo scioglimento della Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria tra il Comune di Leini, Caravino e Lusigliè, per cui la sede di segreteria di questo Comune è attualmente vacante;

CONSIDERATO che si è pervenuto a un accordo per la stipula di una nuova Convenzione del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, individuando il Comune di Candia Canavese come capo convenzione;

VISTO l'allegato schema di Convenzione per l'ufficio di segreteria comunale, che consta di n. 10 articoli, e ritenuto di approvarlo;

VISTI

- gli articoli n. 30 e 98 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, che dispone che, le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29/07/1999, del Consiglio di Amministrazione della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che disciplina la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
- le deliberazioni n.ri 135 del 25/5/2000, n. 164 del 27/7/2000, n. 113 del 02/05/2001 e n. 270 del 06/09/2001, della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 49, c.1° del D.lgs.n. 267 del 18.08.2000, sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il segretario comunale e il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto:

- di approvare lo schema della Convenzione con i Comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, relativa allo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, nel testo che consta di n. 10 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Sindaco alla stipula della presente Convenzione;
- di dare atto che la sede convenzionata prenderà avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato e avrà validità per un periodo di anni 1 (uno);

- di dare altresì atto che la Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, dovrà essere inviata, a norma dell'art. 10 d.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte, per gli adempimenti di competenza.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri (art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267/2000)

F.to Il Segretario Comunale : DOTT. Luigi CUNTI

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario: CAPELLO Alessio Denis

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CANDIA CANAVESE, SCARMAGNO, LUSIGLIE' E
STRAMBINELLO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e articolo 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede residenziale del municipio di _____

TRA

- il **Comune di CANDIA CANAVESE (TO)** C.F. 01769350016 (classe 4[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Albertino SALZONE il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;

- il **Comune di SCARMAGNO (TO)** C.F. 84001840010 (classe 4[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Pier Luigi BOT SARTOR il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;

- il **Comune di LUSIGLIE' (TO)** C.F. 83502320019 (classe 4[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Angelo MARASCA il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;

- il **Comune di STRAMBINELLO (TO)** C.F. 01763870019 (classe 4[^]) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Eralda CASERIO il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto,
si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

1. Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
2. Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare Convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
3. Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
4. Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;

5. Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
6. Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita un'interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
7. Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
8. Che con delibera consiliare del Comune di CANDIA CANAVESE n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
9. che con delibera consiliare del Comune di SCARMAGNO n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
10. che con delibera consiliare del Comune di LUSIGLIE' n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);
11. che con delibera consiliare del Comune di STRAMBINELLO n. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in quadruplo originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Candia Canavese (Classe 4[^]), di Scarmagno, (Classe 4[^]), di Lusigliè (Classe 4[^]) e di Strambinello (Classe 4[^]) della Provincia di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa e potendosi avvalere di un funzionario di particolare professionalità.

La presente convenzione appartiene alla classe 4[^] (popolazione fino a 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di **CANDIA CANAVESE**, nel quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segretario Comunale convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente per uno dei seguenti motivi:

- a) Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione che sia interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione;
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per assunzione di un altro incarico del Segretario Comunale titolare. Ciascun Comune potrà deliberare la risoluzione anticipata della convenzione entro 60 giorni dall'avvenuta vacanza, notificando la decisione agli altri;
- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi consiliari, adottati dai rispettivi Consigli Comunali.
- d) Recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della Convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della Convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune Capo Convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune Capo Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione provvederà, sentita e con l'accordo dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo alle sostituzioni del Segretario. Egli autorizzerà il Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o attività extra-ufficio che non pregiudichino l'ordinario servizio.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune Capo Convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (maggiorazione dell'indennità di posizione, risultato, diritti di segreteria, ecc). Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, saranno ripartite di massima tenendo conto delle modalità di cui al successivo articolo, salvo che si tratti di corsi che rispondano nei fini a caratteristiche specifiche del singolo Comune.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto annualmente, per accedere ai Comuni convenzionati di Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dalle specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per realizzare economie di spesa e consentire la necessaria flessibilità ed efficacia nell'espletamento del servizio.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Scarmagno, Lusigliè e Strambinello.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – saranno ripartite come segue:

- a) **33,40%** a carico del Comune di **Candia Canavese**;
- b) **33,40%** a carico del Comune di **Scarmagno**;
- c) **16,60%** a carico del Comune di **Lusigliè**;
- c) **16,60%** a carico del Comune di **Strambinello**.

Il Comune sede di Convenzione comunicherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. Gli altri Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Il Capo Convenzione potrà richiedere all'occorrenza un'anticipazione del 50% del consuntivo anno precedente ad inizio esercizio, salvo conguaglio finale.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della Sede convenzionata, le funzioni di Segretario verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia e nominato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, che provvede, in accordo con gli altri Sindaci.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al precedente art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – NORMA DI CHIUSURA

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Candia Canavese, Scarmagno, Lusigliè e Strambinello, verrà inviata, a norma dell'art. 10 d.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di CANDIA CANAVESE –
Albertino SALZONE

–

Il Sindaco del Comune di SCARMAGNO –
Pier Luigi BOT SARTOR

Il Sindaco del Comune di LUSIGLIE' –
Angelo MARASCA

Il Sindaco del Comune di STRAMBINELLO –
Eralda CASERIO



COMUNE DI LUSIGLIÈ

PROVINCIA DI TORINO

Via Cavour, 9 - 10080

Tel. 0124.300017 Fax. 0124.302963

E-mail: lusigliè@reteunitaria.piemonte.it


IL SINDACO

Visti gli atti d'ufficio

Certifica

che la consistenza demografica alla data del 31/12/2012 era di
572 abitanti.

Lusigliè, 27/11/2013



IL SINDACO
MARASCA Angelo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).


In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il **28 NOV. 2013**
Il.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il **28 NOV. 2013**
il



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE